



Comune di
VIGARANO MAINARDA

DETERMINAZIONE
n. 27 del 13/01/2023

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI UNA TARGA IN FERRO DEDICATA ALLE VITTIME DELLE FOIBE DA POSIZIONARE NEL PARCO COMUNALE IN FRAZIONE BORGO CIG ZCC3980B39

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

Con atto del Consiglio Comunale n. 25 del 23.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 ed il Bilancio Pluriennale 2022/2024;

Con atto della Giunta Comunale n. 49 del 23.05.2022 è stato approvato il PEG 2022/2024 – assegnazione risorse ai Responsabili dei servizi;

RICHIAMATI:

- IL Decreto del 13.12.2022 del Ministero dell'Interno, pubblicato in G.U. serie generale n. 295 del 19.12.2022, che dispone il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 31.03.2023;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 09.01.2023 avente ad oggetto: "Esercizio provvisorio anno 2023 – assegnazione provvisoria risorse di bilancio (art. 163 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

DATO ATTO che il Comune di Vigarano Mainarda non ha approvato il Bilancio di Previsione 2023 e pluriennale 2023-2025 e pertanto, nelle more della sua approvazione, i Responsabile dei Servizi sono autorizzati ad adottare per l'anno 2023 atti di gestione per il periodo dell'esercizio provvisorio, previsto dall'art. 163 del D. Lgs. 267/2000, in riferimento agli stanziamenti definitivi di competenza 2023 del Bilancio pluriennale 2022-2024 approvato con l'atto summenzionato. Nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare solo le spese correnti, le partite di giro e lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza;

DATO ATTO altresì che:

Gli enti che non hanno approvato il bilancio di previsione 2023 entro il 31 dicembre, dal 1 gennaio 2023, potranno effettuare mensilmente impegni, per ciascun programma per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del 2023, da pluriennale 2022-2024, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato del FPV, con esclusione delle spese:

A) tassativamente regolate dalla legge;

B) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

C) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

VERIFICATO che l'impegno che si intende assumere con il presente provvedimento non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi, in quanto rientra nell'ipotesi di cui all'art. 163 comma 5 lettera c) del TUEL per cui trattasi di spesa a carattere continuativo, necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo/quantitativo dei servizi, trattandosi altresì di contratto in essere;

VISTI:

-il D. Lsg.vo n.267/2000;
-il vigente Regolamento di Contabilità;
-il Regolamento Comunale dei Controlli Interni;

TENUTO CONTO di quanto prevede l'art. 7, comma 3 del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori "E' consentito il ricorso ad un solo operatore economico nel caso in cui il servizio o la fornitura siano di importo inferiore ai 40.000,00 euro..";

VISTA la L.145 del 30/12/2018, comma 130 art.1 (legge Bilancio) che dispone: all'art.1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, le parole "1.000,00 euro", sono sostituite dalle seguenti: "5.000,00 euro". Per importi inferiori ai 5.000 euro, quindi, le Amministrazioni non sono soggette all'obbligo di ricorrere al MEPA, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per gli acquisti di beni e servizi, ed effettuare quindi microaffidamenti in autonomia;

PRESO ATTO della necessita' di provvedere all'acquisto di N.1 targa in marmo con struttura metallica per l'installazione presso parco di Borgo, in memoria dell vittime delle Foibe;

TENUTO CONTO di quanto prevede l'art. 7, comma 3 del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori "E' consentito il ricorso ad un solo operatore economico nel caso in cui il servizio o la fornitura siano di importo inferiore ai 40.000,00 euro..";

VISTO il preventivo, ricevuto al nostro prot. 713 del 13/01/2023, dalla ditta FER ARREDO Via Cento 186 Vigarano Mainarda, PI 01621680386 per un importo di euro 1100+ IVA al 22% per un totale di euro 1342,00;

VISTO il DURC INAIL_35443535 , che risulta regolare e scadente il 09/03/2023;

RITENUTO di acquistare quanto sopradescritto come da preventivo;

VISTO che si è provveduto ad acquisire smart cig n. ZCC3980B39;

ACCERTATA l'effettiva disponibilità esistente in conto del capitolo di cui appresso;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel;

DETERMINA

di affidare la fornitura di cui in premessa alla ditta FER ARREDO Via Cento 186 Vigarano Mainarda, PI 01621680386 per un importo di euro 1100+ IVA al 22% per un totale di euro 1342,00;

verificato che l'impegno che si intende assumere con il presente provvedimento non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi, in quanto rientra nell'ipotesi di cui all'art. 163 comma 5 lettera c) del TUEL per cui trattasi di spesa a carattere continuativo, necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo/quantitativo dei servizi, trattandosi altresì di contratto in essere;

di imputare la spesa di euro 1342,00, come segue:

missione	12
programma	1209
capitolo	945
descrizione	spese di gestione dei cimiteri comunali
data di esigibilità dell'obbligazione	31/12/2023

di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel.

-

**Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(BARBI MONICA)
con firma digitale**